

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B****DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 10 aprile 1992

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati

(92/260/CEE)

(GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 93/344/CEE della Commissione del 17 maggio 1993	L 138	11	9.6.1993
► <u>M2</u>	Decisione 94/453/CE della Commissione del 29 giugno 1994	L 187	11	22.7.1994
► <u>M3</u>	Decisione 94/561/CE della Commissione del 27 luglio 1994	L 214	17	19.8.1994
► <u>M4</u>	Decisione 95/322/CE della Commissione del 25 luglio 1995	L 190	9	11.8.1995
► <u>M5</u>	Decisione 95/323/CE della Commissione del 25 luglio 1995	L 190	11	11.8.1995
► <u>M6</u>	Decisione 96/81/CE della Commissione del 12 gennaio 1996	L 19	53	25.1.1996
► <u>M7</u>	Decisione 96/279/CE della Commissione del 26 febbraio 1996	L 107	1	30.4.1996
► <u>M8</u>	Decisione 97/10/CE della Commissione del 12 dicembre 1996	L 3	9	7.1.1997
► <u>M9</u>	Decisione 97/160/CE della Commissione del 14 febbraio 1997	L 62	39	4.3.1997
► <u>M10</u>	Decisione 98/360/CE della Commissione del 18 maggio 1998	L 163	44	6.6.1998
► <u>M11</u>	Decisione 98/594/CE della Commissione del 6 ottobre 1998	L 286	53	23.10.1998
► <u>M12</u>	Decisione 1999/228/CE della Commissione del 5 marzo 1999	L 83	77	27.3.1999
► <u>M13</u>	Decisione 1999/613/CE della Commissione del 10 settembre 1999	L 243	12	15.9.1999
► <u>M14</u>	Decisione 2000/209/CE della Commissione del 24 febbraio 2000	L 64	22	11.3.2000
► <u>M15</u>	Decisione 2001/117/CE della Commissione del 26 gennaio 2001	L 43	38	14.2.2001
► <u>M16</u>	Decisione 2001/611/CE della Commissione del 20 luglio 2001	L 214	49	8.8.2001
► <u>M17</u>	Decisione 2001/619/CE della Commissione del 25 luglio 2001	L 215	55	9.8.2001
► <u>M18</u>	Decisione 2001/828/CE della Commissione del 23 novembre 2001	L 308	41	27.11.2001
► <u>M19</u>	Decisione 2002/635/CE della Commissione del 31 luglio 2002	L 206	20	3.8.2002
► <u>M20</u>	Decisione 2003/541/CE della Commissione del 17 luglio 2003	L 185	41	24.7.2003
► <u>M21</u>	Decisione 2004/117/CE della Commissione del 19 gennaio 2004	L 36	20	7.2.2004
► <u>M22</u>	Decisione 2004/241/CE della Commissione del 5 marzo 2004	L 74	19	12.3.2004

► <u>M23</u>	Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1	20.12.2006
► <u>M24</u>	Decisione 2010/266/UE della Commissione del 30 aprile 2010	L 117	85	11.5.2010
► <u>M25</u>	Decisione 2010/463/UE della Commissione del 20 agosto 2010	L 220	74	21.8.2010

Modificato da:

► <u>A1</u>	Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	C 241 L 1	21 1	29.8.1994 1.1.1995
► <u>A2</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 10 aprile 1992****relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati**

(92/260/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 90/130/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16;considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/162/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi, costituente oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 92/161/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che l'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti in più paesi terzi giustifica la definizione di zone sanitarie ai fini dell'importazione di equidi;

considerando che i cavalli delle varie categorie presentano caratteristiche proprie e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire specifici requisiti di polizia sanitaria per l'ammissione temporanea di cavalli registrati;

considerando che l'esistenza di differenti situazioni sanitarie impone il ricorso, per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, a certificati sanitari corrispondentemente differenziati;

considerando che è opportuno riesaminare la presente decisione entro il 31 dicembre 1992;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ferma restando la decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea di cavalli registrati:

— che provengono dai paesi terzi menzionati nell'elenco contenuto nell'allegato I;

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42.⁽²⁾ GU n. L 47 del 22.2.1992, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 146 del 14.6.1979, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 18.3.1992, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 18.3.1992, pag. 27.⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 18.3.1992, pag. 29.

▼B

- che rispondono ai requisiti precisati in uno dei certificati sanitari riprodotti nell'allegato II.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M24***ALLEGATO I***Gruppo sanitario A** ⁽¹⁾

Svizzera (CH), Groenlandia (GL), Islanda (IS)

Gruppo sanitario B ⁽¹⁾

Australia (AU), Bielorussia (BY), Croazia (HR), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽²⁾ (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia ⁽³⁾ (RU), Ucraina (UA)

Gruppo sanitario C ⁽¹⁾

Canada (CA), Cina ⁽³⁾ (CN), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)

Gruppo sanitario D ⁽¹⁾

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile ⁽³⁾ (BR), Cile (CL), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico ⁽³⁾ (MX), Perù ⁽³⁾ (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Gruppo sanitario E ⁽¹⁾

Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), ► **M25** ————— ◀ Israele (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Libia (LY), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita ⁽³⁾ (SA), Siria (SY), Tunisia (TN), Turchia ⁽³⁾ (TR)

Gruppo sanitario F ⁽¹⁾

Sudafrica ⁽³⁾ (ZA)

⁽¹⁾ Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. I paesi terzi, territori o parti di essi classificati in tale gruppo sanitario utilizzano il certificato sanitario recante la stessa lettera, di cui all'allegato II della decisione.

⁽²⁾ Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

⁽³⁾ Parte del paese terzo o territorio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE come indicato nelle colonne 3 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

▼ B

ALLEGATO II

- A. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo A.
- B. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo B.
- C. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo C.
- D. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo D.
- E. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E.

▼ M8

- F. Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo F.

▼ B

— A —

▶⁽¹⁾ CERTIFICATO VETERINARIO ◀▶⁽²⁾ per l'ammissione temporanea nell'Unione europea di cavalli registrati per un periodo inferiore a 90 giorni in conformità della decisione 2004/211/CE ◀

N. del certificato :

Paese terzo speditore (*) :

Ministero competente :

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto) :

b) Convalidato da :
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da :
(luogo di esportazione)a :
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti :

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico ;
 - b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (*) ;
 - c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;
 - d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria :
 - nel paese di spedizione
e/o
 - in uno Stato membro della Comunità
e/o
- ▶⁽³⁾ — Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Hong Kong, Croazia, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Russia (*), Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America, Repubblica federale di Jugoslavia. ◀

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea ;

- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale :
 - i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
 - ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
 - iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di morva,

▶ (1) M2▶ (2) M23▶ (3) M24

▼ B

- iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ⁽¹⁾, a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il ⁽²⁾, vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- ⁽⁵⁾ v) qualora il cavallo di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina ⁽⁶⁾;
- oppure
- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova ⁽⁷⁾ di neutralizzazione dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il ... ⁽⁸⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- oppure
- l'animale ha reagito negativamente ad una prova ⁽⁹⁾ di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il ... ⁽¹⁰⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione ⁽¹¹⁾;
- oppure
- l'animale è stato vaccinato il ... ⁽¹²⁾, contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati ⁽¹³⁾, e la vaccinazione è stata ripetuta ⁽¹⁴⁾ ad intervalli regolari.
- Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:
- Istruzione:* Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.
- a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).
- b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).
- c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorpale stabile o in diminuzione;◀
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina
- non è stato vaccinato contro la peste equina ⁽¹⁵⁾
- oppure
- è stato vaccinato contro la peste equina il ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria :
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,
- ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
- iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
- iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
- v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni ;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.
- IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante ⁽¹⁹⁾ nella quale si precisa che
- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
- le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

▼B

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
[proprietario o suo rappresentante (*)],

del cavallo sopra descritto :

- 1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni ;
- 2) conferma quanto dichiarato al punto IV ;
- 3) dichiara che il cavallo è rimasto in (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in (paese esportatore) il (*) (*).

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

- V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

.....
(Nome, in stampatello, e qualifica)

- VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità :.....

.....
(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione :

- VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

▼B

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

.....
(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(¹) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(²) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(³) Cancellare la menzione inutile.

(⁴) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(⁵) Indicare la data.

▼ B

— B —

▶⁽¹⁾ CERTIFICATO SANITARIO ◀▶⁽²⁾ per l'ammissione temporanea nell'Unione europea di cavalli registrati per un periodo inferiore a 90 giorni in conformità della decisione 2004/211/CE ◀

N. del certificato :

Paese terzo speditore⁽¹⁾ :

Ministero competente :

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto) :

b) Convalidato da :
(autorità competente)**II. Origine e destinazione del cavallo**Il cavallo è spedito da :
(luogo di esportazione)a :
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome e indirizzo del destinatario :

.....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti :

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico ;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia⁽²⁾ ;
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;
- d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria :
 - nel paese di spedizione
 - e/o
 - in uno Stato membro della Comunità
 - e/o
- ▶⁽³⁾ — Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Hong-Kong, Croazia, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Russia⁽¹⁾, Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America, Repubblica federale di Jugoslavia. ◀

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea ;

- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale :
 - i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
 - ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
 - iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di morva,

▶ (1) (2) M23▶ (3) M24

▼ B

- iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa⁽¹⁾, a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il⁽²⁾, vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- ⁽⁵⁾ v) qualora il cavallo di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina⁽⁶⁾;
- oppure
- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova ⁽⁷⁾ di neutralizzazione dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il ... ⁽⁸⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- oppure
- l'animale ha reagito negativamente ad una prova ⁽⁹⁾ di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il ... ⁽¹⁰⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione⁽¹¹⁾;
- oppure
- l'animale è stato vaccinato il ... ⁽¹²⁾, contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati⁽¹³⁾, e la vaccinazione è stata ripetuta ⁽¹⁴⁾ ad intervalli regolari.
- Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:
- Istruzione:* Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.
- a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).
- b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).
- c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorporeale stabile o in diminuzione; ◀
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina
- non è stato vaccinato contro la peste equina⁽¹⁵⁾
- oppure
- è stato vaccinato contro la peste equina il⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria :
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,
- ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
- iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
- iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
- v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni ;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.
- i) ha reagito negativamente ad un test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il⁽¹⁹⁾, vale a dire nei tre mesi precedenti l'esportazione.⁽²⁰⁾
- IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante⁽²¹⁾ nella quale si precisa che
- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
- le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

► ⁽¹⁾ M6

▼B

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
 [proprietario o suo rappresentante (?)],

del cavallo sopra descritto :

- 1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni ;
- 2) conferma quanto dichiarato al punto IV ;
- 3) dichiara che il cavallo è rimasto in (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in (paese esportatore) il (?) (?).

.....
 (luogo e data)

.....
 (firma)

- V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

.....
 (Nome, in stampatello, e qualifica)

- VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità :

.....

.....
 (timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione :

- VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

▼B

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

.....
(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(¹) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(²) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(³) Cancellare la menzione inutile.

(⁴) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(⁵) Indicare la data.

▼ B

— C —

▶⁽¹⁾ CERTIFICATO SANITARIO ◀▶⁽²⁾ per l'ammissione temporanea nell'Unione europea di cavalli registrati per un periodo inferiore a 90 giorni in conformità della decisione 2004/211/CE ◀

N. del certificato :

Paese terzo speditore ⁽³⁾ :

Ministero competente :

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto) :

b) Convalidato da :
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da :
(luogo di esportazione)a :
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome e indirizzo del destinatario :

.....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti :

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico ;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽⁴⁾ ;

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;

d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria :

— nel paese di spedizione

e/o

— in uno Stato membro della Comunità

e/o

▶⁽⁵⁾ — Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Hong-Kong, Croazia, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Russia ⁽⁶⁾, Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America Repubblica federale di Jugoslavia. ◀

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea ;

e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale :

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di morva,

iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ⁽⁷⁾, a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il ⁽⁸⁾, vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione ⁽⁹⁾ ⁽⁴⁾ ;▶ ⁽¹⁾ M14▶ ⁽²⁾ M23▶ ⁽³⁾ M24

▼ B

- ⁽¹⁾ v) qualora il cavallo di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina⁽²⁾;
- oppure
- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova⁽³⁾ di neutralizzazione dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il ...⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- oppure
- l'animale ha reagito negativamente ad una prova⁽³⁾ di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il ...⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione⁽³⁾;
- oppure
- l'animale è stato vaccinato il ...⁽³⁾, contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati⁽³⁾, e la vaccinazione è stata ripetuta⁽⁴⁾ ad intervalli regolari.
- Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:
- Istruzione:* Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.
- a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).
- b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).
- c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorpale stabile o in diminuzione;◀
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina
- non è stato vaccinato contro la peste equina⁽⁵⁾
- oppure
- è stato vaccinato contro la peste equina il⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria :
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,
- ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
- iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
- iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
- v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.
- i) ha reagito negativamente ad un test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il⁽³⁾, vale a dire nei tre mesi precedenti l'esportazione ;⁽⁴⁾
- j) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nel corso degli ultimi sei mesi ;⁽⁴⁾
- k) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina americana di tipo ovest (WEE) e di tipo est (EEE) con vaccino inattivato il⁽³⁾ e contro l'encefalite giapponese B il⁽³⁾, vale a dire nei sei mesi precedenti l'esportazione ma a non meno di 30 giorni dalla stessa, oppure è stato sottoposto ad un test di inibizione dell'emoagglutinazione per la diagnosi della WEE e della EEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il⁽³⁾ e il⁽³⁾, con reazione negativa, se l'animale non è stato vaccinato⁽⁴⁾, ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di sei mesi or sono⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

▼ B

- ⁽¹⁾ 1) Se il cavallo proviene dalla Cina ⁽¹⁾ ⁽²⁾ o dalla Thailandia ⁽³⁾, è stato sottoposto ad una prova di fissazione del complemento per la morva e per la durina, con esito negativo (titolo 1/10), eseguita su campione ematico prelevato entro 10 giorni dall'esportazione in data ... ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾; ◀
- ⁽²⁾ m) non è stato vaccinato contro il virus della febbre del Nilo occidentale ⁽⁶⁾, oppure è stato vaccinato contro il virus della febbre del Nilo occidentale con un vaccino inattivato in almeno due occasioni ad un intervallo compreso tra 21 e 42 giorni e l'ultima vaccinazione è stata effettuata al più tardi 30 giorni prima della spedizione in data ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾. ◀

IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante ⁽⁷⁾ nella quale si precisa che

- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
- le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

[proprietario o suo rappresentante ⁽⁷⁾],

del cavallo sopra descritto :

- 1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni ;
- 2) conferma quanto dichiarato al punto IV ;
- 3) dichiara che il cavallo è rimasto in (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in (paese esportatore) il ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

.....

(luogo e data)

.....

(firma)

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

.....

(Nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità :

.....

.....

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione :

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

► ⁽¹⁾ M24

► ⁽²⁾ M18

▼ B

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c, g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(¹) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(²) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(³) Cancellare la menzione inutile.

(⁴) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(⁵) Indicare la data.

(⁶) La vaccinazione o le prove relative a WEE e EEE riguardano esclusivamente il Canada e gli Stati Uniti; la vaccinazione contro l'encefalite giapponese B riguarda ►⁽¹⁾ Hong Kong, il Giappone, la Repubblica di Corea, Macao, la Malaysia (Penisola), Singapore, la Thailandia ◀.

▼ B

— D —

►⁽¹⁾ CERTIFICATO SANITARIO ◀►⁽²⁾ per l'ammissione temporanea nell'Unione europea di cavalli registrati per un periodo inferiore a 90 giorni in conformità della decisione 2004/211/CE ◀

N. del certificato :

Paese terzo speditore (1) :

Ministero competente :

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto) :

b) Convalidato da :
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da :
(luogo di esportazione)a :
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti :

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico ;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2) ;
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;
- d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria :
 - nel paese di spedizione
e/o
 - in uno Stato membro della Comunità
e/o
- ⁽³⁾ — Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Hong Kong, Croazia, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Russia (1), Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America, Repubblica federale di Jugoslavia. ◀

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea ;

- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale :
 - i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
 - ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
 - iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di morva,
 - iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (2), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il (2), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (2) (2) ;

► (1) M17► (2) M23► (3) M24

▼ B

- ⁽¹⁾ v) qualora il cavallo di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina⁽²⁾;
- oppure
- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova ⁽³⁾ di neutralizzazione dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il ... ⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- oppure
- l'animale ha reagito negativamente ad una prova ⁽⁴⁾ di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il ... ⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione⁽²⁾;
- oppure
- l'animale è stato vaccinato il ... ⁽⁵⁾, contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati ⁽⁶⁾, e la vaccinazione è stata ripetuta ⁽⁷⁾ ad intervalli regolari.
- Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:
- Istruzione:* Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.
- a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).
 - b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).
 - c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorpale stabile o in diminuzione;◀
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina
- non è stato vaccinato contro la peste equina⁽²⁾
- oppure
- è stato vaccinato contro la peste equina il ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria :
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
 - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni ;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.
- i) ha reagito negativamente ad un test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il ⁽³⁾, vale a dire nei trenta giorni precedenti l'esportazione ⁽⁴⁾;
 - j) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nel corso degli ultimi sei mesi ⁽⁵⁾;
 - k) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina americana di tipo ovest (WEE) e di tipo est (EEE) con vaccino inattivato il ⁽³⁾, vale a dire nei sei mesi precedenti precedenti l'esportazione ma a non meno di 30 giorni dalla stessa, oppure è stato sottoposto ad un test di inibizione dell'emoagglutinazione per la diagnosi della WEE e della EEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il ⁽³⁾ e il ⁽³⁾, con reazione negativa, se l'animale non è stato vaccinato ⁽⁵⁾, ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di sei mesi or sono ⁽⁵⁾.



- IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (*) nella quale si precisa che
- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
 - le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
 [proprietario o suo rappresentante (*)],
 del cavallo sopra descritto :

- 1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni ;
- 2) conferma quanto dichiarato al punto IV ;
- 3) dichiara che il cavallo è rimasto in (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in (paese esportatore) il (*) (*).

.....
 (luogo e data) (firma)

- V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

.....
 (Nome, in stampatello, e qualifica)

- VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità :
-
-
 (timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione :

- VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

▼B

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

.....
(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)
.....

(¹) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(²) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(³) Cancellare la menzione inutile.

(⁴) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(⁵) Indicare la data.

▼ B

— E —

►⁽¹⁾ CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Emirati arabi uniti, Bahrein, Algeria, Egitto⁽²⁾, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritius, Oman, Qatar, Arabia Saudita⁽³⁾, Siria, Tunisia, Turchia⁽⁴⁾ ◀

N. del certificato :

Paese terzo speditore⁽⁵⁾ :

Ministero competente :

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto) :

b) Convalidato da :
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da :
(luogo di esportazione)* :
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

►⁽¹⁾ III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia⁽⁶⁾;
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:

— nel paese speditore

i) in isolamento⁽⁷⁾ oii) nel caso in cui provenga dagli Emirati arabi uniti, in un luogo all'uopo designato e sotto controllo veterinario⁽⁸⁾,

e/o:

— in uno Stato membro della Comunità,

e/o:

►⁽⁹⁾ Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Hong Kong, Croazia, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Russia⁽¹⁰⁾, Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America, Repubblica federale di Jugoslavia. ◀

Se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea;

- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di morva;

iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa⁽¹¹⁾,

oppure

l'animale ha reagito negativamente (titolo 1: I2)⁽¹²⁾ (*)⁽¹³⁾ a una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il⁽¹⁴⁾, vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione; ◀

► (1) M19► (2) A2► (3) M23► (4) M24

▼ B

- ⁽¹⁾ v) qualora si tratti di un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni, sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina negli ultimi sei mesi⁽²⁾;
oppure
- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4)⁽³⁾ a una prova⁽⁴⁾, di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina su un campione di sangue prelevato il⁽⁵⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,
oppure
 - l'animale ha reagito negativamente⁽⁶⁾ a una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il⁽⁷⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
oppure
 - l'animale è stato vaccinato il⁽⁸⁾ contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente al programma di vaccinazione iniziale sotto menzionato, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

- a) la vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente a una prova di neutralizzazione del virus, a una diluizione di 1/4⁽¹¹⁾; oppure
 - b) la vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a 15 giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente a una prova di neutralizzazione del virus, a una diluizione di 1/4⁽¹²⁾; oppure
 - c) la vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorpale stabile o in diminuzione⁽¹³⁾.
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina:
- non è stato vaccinato contro la peste equina⁽¹⁴⁾,
 - è stato vaccinato contro la peste equina il⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
 - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato;
 - v) nel caso del carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni dall'ultimo caso accertato;
oppure
qualora tutti gli animali delle specie sensibili che si trovano nell'azienda siano stati abbattuti e i locali siano stati disinfettati, la durata del divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data in cui gli animali sono stati eliminati ed i locali disinfettati, tranne quando si tratta del carbonchio ematico, nel qual caso la durata del divieto è di 15 giorni;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi 15 giorni;
- i) il suo sangue è stato sottoposto alle seguenti prove:
- test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il⁽¹⁸⁾, vale a dire nei 30 giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾,
 - reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della durina, effettuata il⁽²¹⁾, vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (titolo 1:10)⁽²²⁾ ⁽²³⁾,
 - reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della morva, effettuata il⁽²⁴⁾, vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (titolo 1: 10)⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾,
 - test per la peste equina come descritto nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE
 - i) con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati a un intervallo di 21 e 30 giorni, il⁽²⁷⁾ e il⁽²⁸⁾, la seconda delle quali deve essere stata effettuata nei dieci giorni precedenti l'esportazione⁽²⁹⁾, con esiti negativi, se non è stato vaccinato⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾, ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾;
oppure
 - ii) con una prova effettuata su un campione di sangue prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione, ovvero il⁽³⁶⁾ con esito negativo se l'animale deve essere spedito dagli Emirati arabi uniti (AE)⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.



- IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (*) nella quale si precisa che
- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
 - le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
[proprietario o suo rappresentante (*)],

del cavallo sopra descritto :

- 1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni ;
- 2) conferma quanto dichiarato al punto IV ;
- 3) dichiara che il cavallo è rimasto in (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in (paese esportatore) il (*) (*).

.....
(luogo e data) (firma)

- V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

.....
(Nome, in stampatello, e qualifica)

- VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità :
-
-
(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione :

- VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

▼B

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

.....
(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

- (¹) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.
- (²) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.
- (³) Cancellare la menzione inutile.
- (⁴) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).
- (⁵) Indicare la data.
- (⁶) I test di laboratorio richiesti in conformità delle condizioni stabilite dal presente certificato sanitario devono essere effettuati in laboratori riconosciuti dagli Stati membri di destinazione. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, devono essere allegati al certificato di polizia sanitaria che accompagna l'animale. Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti paesi: Turchia (TR).

▼ **M21**

— F —

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio dell'Unione europea, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica

N. del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

I. Identificazione del cavallo

a) N. del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di esportazione)direttamente a:
(Stato membro e luogo di destinazione)per via aerea (2):
(indicare il numero del volo)

o

per via marittima (2):
(indicare il nome della nave)Nome e indirizzo dello speditore:
.....Nome e indirizzo del destinatario:
.....

III. Informazioni sanitarie

Io sottoscritto, veterinario ufficiale del
(indicare il paese)

certifico che l'equide di cui sopra:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo di malattia (2);
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

▼ **M21**

- d) è rimasto, nei 60 giorni immediatamente precedenti l'esportazione, presso aziende poste sotto vigilanza veterinaria:
- sul territorio del paese ⁽¹⁾ di spedizione,
 - nonché
 - in uno Stato membro dell'Unione europea, se è stato importato nel paese ⁽¹⁾ di spedizione in provenienza diretta da uno Stato membro dell'Unione europea ⁽²⁾,
 - nonché
 - sul territorio di un paese terzo ⁽¹⁾ riconosciuto ai fini dell'ammissione temporanea o dell'importazione definitiva di cavalli registrati nell'Unione europea, se è stato direttamente importato nel paese ⁽¹⁾ di spedizione nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione definitiva nell'Unione europea di cavalli registrati provenienti direttamente dal paese terzo di cui trattasi ⁽³⁾;
- e) è stato sottoposto ad isolamento pre-esportazione nei 40 giorni immediatamente precedenti l'esportazione da ⁽⁵⁾ a ⁽⁵⁾ nella stazione di quarantena riconosciuta di, alle seguenti condizioni:
- i) il cavallo è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione dai vettori di infezione ⁽³⁾,
 - o
 - ii) il cavallo è stato confinato in locali protetti dai vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente; l'esercizio fisico si è svolto sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non venissero preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea o per l'importazione nell'Unione europea ⁽³⁾;
- f) proviene dal territorio di un paese ⁽¹⁾ nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ⁽³⁾,
 - o
 è stato sottoposto con esito negativo, ad una diluizione di 1/12, a un test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuato su un campione di sangue prelevato il ⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione ⁽³⁾ ⁽⁴⁾,
- v) qualora l'animale di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni:
- 1) negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina ⁽³⁾,
 - o
 - 2) l'animale è stato sottoposto con esito negativo:
 - a un test di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, ad una diluizione di 1/4, effettuato su un campione di sangue prelevato il ⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione ⁽³⁾ ⁽⁴⁾,
 - o
 - a una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il ⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione ⁽³⁾ ⁽⁴⁾,
 - o
 - 3) l'animale è stato vaccinato il ⁽⁵⁾ contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ai programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;

▼ **M21****Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina**

Istruzione: Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano all'animale di cui sopra.

- a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus, ad una diluizione di 1/4.
- b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus, ad una diluizione di 1/4.
- c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus, da cui è risultato un titolo anticorpale stabile o in diminuzione.

- ▶⁽¹⁾ g) non proviene dal territorio di un paese ⁽¹⁾ che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e:
 - non è stato vaccinato contro la peste equina ⁽³⁾,
 - o
 - è stato vaccinato contro la peste equina il ⁽⁵⁾, vale a dire non meno di 80 giorni prima del periodo di isolamento precedente l'esportazione ⁽³⁾ ⁽⁴⁾; ◀
- h) non proviene da un'azienda oggetto di un divieto determinato da ragioni di polizia sanitaria associato alle seguenti condizioni:
 - i) se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:
 - nel caso dell'encefalomielite equina, per sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti,
 - nel caso dell'anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti siano risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a tre mesi di distanza l'uno dall'altro,
 - nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,
 - nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato,
 - nel caso del carbonchio, per quindici giorni dall'ultimo caso registrato;
 - ii) se tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali adeguatamente disinfettati;
- i) per quanto mi consta, e conformemente a quanto dichiarato dal proprietario o dal suo rappresentante, nei 15 giorni prima dell'isolamento precedente l'esportazione non è venuto a contatto con animali che presentassero sintomi di una malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;
- j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campioni di sangue prelevati non più di 21 giorni prima dell'esportazione, vale a dire il ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾:
 - test di Coggins per l'anemia infettiva del cavallo,
 - test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/5);
- k) è stato sottoposto a un test per la peste equina, come descritto nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE, effettuato:
 - 1) una volta su un campione di sangue prelevato il ⁽⁵⁾, vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione, con esito negativo, se non è stato vaccinato ed è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione dai vettori di infezione, come indicato alle lettere e), punto i) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
 - o
 - 2) due volte su campioni di sangue prelevati rispettivamente il ⁽⁵⁾ e il ⁽⁵⁾, ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni, il secondo dei quali è stato prelevato nei 10 giorni che precedono l'esportazione:
 - presentando una reazione negativa, se non è stato vaccinato ⁽³⁾ ⁽⁴⁾, o
 - senza presentare un aumento del livello di anticorpi, se è stato vaccinato ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;

▼ **M21**

l) è stato sottoposto a un test ELISA per l'encefalosi equina, effettuato due volte su campioni di sangue prelevati rispettivamente il⁽³⁾ e il⁽³⁾, ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni, il secondo dei quali è stato prelevato nei 10 giorni che precedono l'esportazione:

- presentando una reazione negativa⁽³⁾ ⁽⁴⁾, o
- senza presentare un aumento del livello di anticorpi⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

IV. Il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena:

a) all'aeroporto in condizioni atte a garantire la protezione dai vettori di infezione e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di ammissione temporanea o di importazione definitiva; il trasporto sarà effettuato con un aeromobile preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e asperso con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima del decollo⁽³⁾;

o

b) al porto di Città del Capo in condizioni atte a garantire la protezione dai vettori di infezione e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di ammissione temporanea o di importazione definitiva; il trasporto sarà effettuato con una nave destinata direttamente ad un porto dell'Unione europea evitando qualsiasi scalo in porti situati sul territorio di paesi⁽¹⁾ non riconosciuti ai fini delle importazioni di equidi nell'Unione europea, in stalli preventivamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e aspersi con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima della partenza⁽³⁾.

L'allegata dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, costituisce parte integrante del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto via mare, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.

Il presente certificato, unitamente al documento di identificazione (passaporto), deve scortare l'equide per tutto il tempo di permanenza nell'Unione europea. La durata complessiva del periodo di permanenza sul territorio dell'Unione europea non deve superare i 90 giorni.

Data	Località	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽⁶⁾

.....
(nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nell'Unione europea:

.....

.....

.....
(timbro e firma del veterinario ufficiale)⁽⁶⁾

Data di esportazione dall'Unione europea:

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito da uno Stato membro ad un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella dichiarazione, la validità del certificato deve essere prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il controllo di identità effettuato in tale occasione deve essere certificato sul passaporto.

▼ **M21**

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c) e g), del presente certificato.

A conoscenza del sottoscritto, nel corso degli ultimi quindici giorni non è stato a contatto con equidi affetti da malattie contagiose o infettive.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽⁹⁾

.....
(nome, in stampatello, e qualifica)

⁽¹⁾ Per territorio di un paese si intende la totalità o parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, conformemente a quanto disposto dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, come da ultimo modificata.

⁽²⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'equide è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nell'Unione europea.

⁽³⁾ Cancellare la voce non pertinente.

⁽⁴⁾ Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

⁽⁵⁾ Inserire la data.

⁽⁹⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

▼ **M21****DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto,proprietario ⁽¹⁾ o facente le veci del proprietario ⁽¹⁾ dichiara che l'equide di cui sopra:

1. Il cavallo rimarrà nell'Unione europea per un periodo inferiore a 90 giorni, durante il quale sarà stabulato nei seguenti impianti:

1) dal al a in
(data) (data) (luogo di ricovero) (Stato membro)

2) dal al a in
(data) (data) (luogo di ricovero) (Stato membro)

3) dal al a in
(data) (data) (luogo di ricovero) (Stato membro)

4) dal al in a
(data) (data) (luogo di ricovero) (Stato membro)

.....

.....

.....

2. Il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena di agli impianti di destinazione senza venire a contatto con altri equidi non scortati da un certificato di ammissione temporanea o di importazione definitiva nell'Unione europea.

3. Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

4. Nei 15 giorni antecedenti il periodo di isolamento precedente l'esportazione l'equide non è venuto a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equidi.

5. Secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, ha adottato le necessarie disposizioni per conformarsi alle condizioni fissate al punto IV e in particolare per garantire che la dichiarazione di cui all'allegato IV della decisione 97/10/CE della Commissione sarà debitamente compilata e firmata dal comandante dell'aereo o dal capitano della nave all'arrivo in un aeroporto o in un porto situati sul territorio dell'Unione europea e riconosciuti in conformità della direttiva 91/496/CEE come posti d'ispezione frontalieri per i cavalli registrati.

6. Il cavallo uscirà dall'Unione europea il ⁽²⁾ attraverso il posto di ispezione frontaliero di

.....
(nome e luogo di uscita).

7. Nome e indirizzo del proprietario ⁽¹⁾ o del suo rappresentante ⁽¹⁾:

.....
(luogo e data) (firma)

Certificato sanitario n.:

.....
firma del veterinario ufficiale che ha firmato il certificato ⁽³⁾

⁽¹⁾ Cancellare la voce non pertinente.

⁽²⁾ Inserire la data.

⁽³⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.